

CONTRATTO TRA L'AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE DELLA SARDEGNA (ARES) ED IL DOTT. BRUNO SIMOLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' A TITOLO GRATUITO

TRA

L'Azienda Regionale della Salute della Sardegna di seguito denominata "ARES", rappresentata dalla Dott.ssa Annamaria Tomasella, Direttore Generale che agisce in nome e per conto dell'Azienda, domiciliata per la carica presso la sede della ARES Sardegna in Selargius nella via Piero della Francesca, n. 1,

E

Il dott. Bruno Simola (C.F. SMLBRN46E17E281F), domiciliato in Iglesias, Via San Salvatore. n. 13, di seguito indicato come "Collaboratore",

PREMESSO CHE:

- Il dott. Bruno Simola, in quiescenza, ha dato la propria disponibilità a svolgere un'attività di supporto gratuita alla SC "Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione" per la riorganizzazione e la verifica degli archivi cartacei, in ragione della riforma sanitaria e alla conseguente costituzione di Ares e ricostituzione delle ASL.

- L'articolo 5, comma 9 del Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012 e le successive modifiche intervenute con legge 114/2014 e legge 124/2015 consente le collaborazioni da parte di soggetti già lavoratori collocati in quiescenza a condizione che siano svolte a titolo gratuito;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto

Il dott. Bruno Simola svolgerà attività di supporto gratuita alla SC “Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione” per la riorganizzazione e la verifica degli archivi cartacei, in ragione della riforma sanitaria e alla conseguente costituzione di Ares e ricostituzione delle ASL.

#### ART. 2 – Modalità

Le prestazioni di collaborazione, oggetto del presente accordo, verranno espletate dal dott. Bruno Simola a titolo gratuito, senza obblighi di orario.

I rapporti tra ARES ed il summenzionato collaboratore, ai sensi della presente convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato e, in ogni caso, non devono configurarsi come una situazione di subordinazione gerarchica nei confronti dell’ARES.

#### ART. 3 – Obblighi delle parti

Ferme restando le responsabilità del collaboratore ascrivibili all’attività svolta, rimane, comunque, a carico dell’ARES la responsabilità diretta nonché l’organizzazione dei servizi nel cui contesto è svolta l’attività di collaborazione medesima.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’ARES si obbliga a tenere indenne il collaboratore attraverso idonea copertura assicurativa per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’espletamento delle attività di cui alla presente convenzione.

Per quanto riguarda gli eventuali infortuni, in cui il collaboratore dovesse incorrere, i costi sono a carico dello stesso in virtù della polizza assicurativa infortuni n. 10255/77/104105906.

#### ART. 4 – Rimborso delle spese sostenute

Preso atto del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica della

Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. DPF-0011681-P-22/02/2021, in merito al rimborso delle spese per gli incarichi gratuiti conferiti a soggetti in quiescenza - articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le eventuali missioni autorizzate per conto dell'ente, debitamente rendicontate.

#### ART. 5 – Durata

La presente convenzione ha validità per il periodo 01/06/2023 – 31/12/2023.

Il rinnovo tacito non è consentito.

#### ART. 6 – Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di dieci giorni notificato all'altra Parte con raccomandata AR o posta elettronica certificata.

#### ART. 7 – Trattamento dati

Con il presente atto il dott. Bruno Simola è autorizzato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, come emendato dal decreto legislativo 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali detenuti e comunicati dall'ARES ai soli fini dell'espletamento del supporto di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso.

Tutti i dati e le informazioni di cui il collaboratore entra in possesso nello svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione dovranno essere considerati riservati ed è fatto divieto di divulgazione degli stessi.

#### ART. 8 – Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Cagliari.

#### ART. 9 – Disposizioni finali

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata.

Le eventuali modifiche, che dovessero intervenire a seguito dell'entrata in vigore di nuova normativa o dalla diversa organizzazione dell'ente, devono essere approvate con atto scritto e firmato dalle parti.

Il Direttore Generale

Il collaboratore

Annamaria Tomasella

Bruno Simola